



06 OTT. 2016



REP. N. 118

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA'
SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

**ATTO DI CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI UN SISTEMA
TERRITORIALE INTEGRATO DEI SERVIZI PER IL PUBBLICO DI CUI**

ALL'ART. 117 D. LGS 22 GENNAIO 2004 N. 42

SITI PROVINCIA DI PALERMO-LOTTO PA1

CIG 0552723970

L'anno 2016 (duemilasedici) il giorno 6 (sei) del mese di ottobre in Palermo presso la sede della Regione Siciliana - Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana sita in Palermo via delle Croci n.8, davanti a me Arch. Susanna Curseri, Ufficiale Rogante del citato Dipartimento giusta D.D.G. 21 ottobre 2010 n. 2633

TRA

l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'I.S. - Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'I.S., con sede in Via delle Croci 8, 90139 Palermo - Cod. Fisc. 80012000826, P.I. 02711070827 - nella persona del Dott. Gaetano Pennino, nato a [REDACTED] il quale interviene e stipula nella sua qualità di Dirigente Generale del Dipartimento




dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento stesso

E

il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalla mandataria **Società Cooperativa Culture** con sede legale in Venezia Mestre, c.so del Popolo, 40, P.IVA 03174750277 e dalle mandanti: **Mondo Mostre s.r.l.** con sede legale in Roma, largo del Teatro Valle, 6, P.IVA 07450841007, **Skira Editore s.p.a.** con sede legale in Milano, via Torino, 61, P.IVA 11282450151, nella persona di Maria Letizia Casuccio nata a [REDACTED] [REDACTED] in qualità di Consigliere Delegato della mandataria Società Cooperativa Culture, domiciliata per la carica presso la sede legale della Società,


PREMESSO CHE

- con bando approvato con D.D.G. n. 1442 del 30/06/2010 pubblicato sulla GUUE n. 2010/S 126-193406 in data 02/07/2010 e su GURS n. 30 mediante avviso in data 02/07/2010, con le modifiche introdotte con D.D.G. n. 94 del 31/01/2011 pubblicato mediante avviso sulla GUUE n. 2011/S 24-037718 in data 04/02/2011 e su GURS n. 7 in data 11/02/2011, è stata indetta la gara mediante procedura aperta per la gestione integrata dei servizi al pubblico di cui all'art. 117 del D.Lgs 42/2004 nei siti culturali della provincia di Palermo, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con verbale di gara del 31/01/2012 la Commissione giudicatrice ha dichiarato aggiudicataria provvisoria del Lotto PA1 il Raggruppamento Temporaneo di Imprese rappresentato dalla mandataria Pierreci Codess Coopcultura Società Cooperativa (attuale Società Cooperativa



Culture) avendo presentato la migliore offerta risultata congrua a norma dell'art.21 comma 3 del DPR 2017/2010, come da verbale del 24/04/2012;

- con D.D.G. n. 1127 del 23/05/2012 è stata approvata e dichiarata definitiva l'aggiudicazione provvisoria del Lotto PA1, subordinando l'efficacia della stessa alla verifica dei requisiti autodichiarati;
- con nota prot. 6904 del 24/06/2015 il Dirigente Generale dell'Assessorato BB.CC. e I.S., a seguito dimissioni dell'Arch. Franco Fidelio, ha nominato in sua sostituzione RUP del Lotto PA1 per la definizione delle procedure di gara il dott. Stefano Biondo, dirigente del Dipartimento Regionale dei BB.CC. e dell' I.S.
- con atto rep. n. 12558 del 14/04/2016 in notaio dott. Rosario Pirro di Roma, è stato costituito l'R.T.I. di tipo verticale con le quote percentuali di partecipazione ed esecuzione del 55% in capo alla mandataria, intanto denominata Società Cooperativa Culture, del 35% in capo alla mandante Mondo Mostre e del 10% in capo alla mandante Skira Editore nonché conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria per tutti gli atti e le attività connesse alla stipula della concessione e successivi, ai sensi dell'art. 37, commi 14 e segg. del D.L.vo n. 163/2006;
- il RUP con dichiarazione del 19.07.2016 allegata a nota prot. n. 1522 del 02/08/2016, a seguito verifica dei requisiti autodichiarati dal RTI aggiudicatario, ha dichiarato l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, come confermata con nota prot. n. 2040 del 27/09/2016 con cui ha altresì proposto al Dirigente Generale la stipula del contratto sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92, commi 3 e 4, del D.L.vo



159/2011 e s.m.i., in quanto non pervenuta risposta da parte delle Prefetture alle richieste del 03/02/2016 e dell'08.06.2016 di informazioni antimafia ai sensi dell'art. 90 e segg. del D.L.vo 159/2011 e s.m.i. rispettivamente nei confronti di Mondo Mostre s.r.l. e della Società SKIRA s.r.l.;


- con nota prot. n. 45990 (int. 8578) del 29/09/2016 il Dirigente Generale ha autorizzato l'Ufficiale Rogante a stipulare il contratto di concessione con la clausola risolutiva di cui sopra;
- l'Amministrazione ha redatto ai sensi dell'art. 26 del D. L.vo 81/ 2008 il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI);
- il R.T.I., nella persona del Consigliere Delegato Maria Letizia Casuccio della mandataria Società Cooperativa Culture, con la sottoscrizione del presente atto dichiara e dà formalmente atto del permanere delle condizioni che consentono l'esecuzione delle attività previste nel presente contratto secondo le modalità di attivazione previste nella scheda allegata al bando;
- non sussistono effetti sospensivi di cui all'art. 11 comma 10 ter del Codice e non risultano esservi ulteriori cause ostative alla stipula del contratto;

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art.1

Le premesse e gli atti nelle stesse citati, anche se materialmente non allegati, fanno parte integrante del presente atto costituendone il presupposto logico e giuridico.

Art.2 (concessione)





La Regione Siciliana Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - di seguito denominata "Amministrazione" - affida in concessione al costituito Raggruppamento Temporaneo di Imprese come sopra rappresentato – di seguito denominato "Concessionario" - e alle condizioni di seguito specificate, la concessione della gestione di un sistema territoriale integrato di servizi per il pubblico di cui all'art. 117, D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 – nei siti del territorio provinciale di Palermo, Lotto PA1.


Il presente atto è stipulato sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92, comma 3 e 4, del D.L.vo 159/2011 e s.m.i. ed è fin d'ora impegnativo per il Concessionario che accetta di sostenere tutte le spese conseguenti, comprese quelle di bollo e di registrazione. Si intendono richiamati nel presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale il Capitolato Speciale, materialmente allegato, il bando di gara, il D.U.V.R.I., l'Offerta Tecnica ed economica e successivi atti integrativi prodotti in sede di gara dal Concessionario per la valutazione di congruità dell'offerta, anche se materialmente non allegati.

Art.3 (oggetto della concessione)

Il contratto ha per oggetto la concessione per la gestione del sistema territoriale di servizi per il pubblico nel Chiostro del Duomo Santa Maria La Nuova in Monreale, nel Castello della Zisa in Palermo e nell'Area archeologica di Monte Jato in San Cipirello, come meglio specificati nella tabella allegata al bando.

E' vietata la cessione totale o parziale del presente contratto e di subappaltare la gestione dei servizi di cui al presente atto, sotto pena di nullità.

Art.4 (sedi dei servizi)



I servizi in questione saranno svolti secondo le indicazioni contenute nel bando di gara e nel Capitolato Speciale allegato al Bando di Gara, così come integrato dalle proposte contenute nell'Offerta Tecnica prodotta dal Concessionario in sede di gara nonché dai successivi verbali di sopralluogo del 31/08/2016 e dell'01/09/2016 presso i siti oggetto di concessione da intendersi parte integrante del contratto anche se non allegati e richiamati nella misura in cui risultano coerenti con le prescrizioni contenute nel bando, nel capitolato speciale e nei verbali di gara.

Dopo aver preso visione dei luoghi e degli spazi o aree libere messi a disposizione per lo svolgimento dei servizi di ospitalità per il pubblico, come da citati verbali di sopralluogo e planimetrie agli stessi allegate, viene stabilito quanto segue:


1) Chiostro del Duomo Santa Maria La Nuova - Monreale

Per l'effettuazione dei servizi saranno posti a disposizione del concessionario i seguenti spazi:

- il locale per la biglietteria, previsto e condiviso in fase di sopralluogo, è posto al piano terra nei locali del Chiostro, con accesso dalla Piazza Guglielmo II° (come da scheda allegata e verbale redatto in data 01/09/2016). Qui secondo le indicazioni del Direttore operativo potranno essere alloggiate strutture amovibili precostruite a cura e spese del Concessionario, previo progetto da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione, con funzioni di Biglietteria/ Bookshop;

2) Castello della Zisa - Palermo

Per l'effettuazione dei servizi saranno posti a disposizione del concessionario i seguenti spazi:




- il locale per la biglietteria e il bookshop è posto al piano terra del corpo di fabbrica retrostante l'edificio monumentale, con accesso diretto dall'esterno (come da scheda allegata e verbale redatto in data 01/09/2016). Qui secondo le indicazioni del Direttore operativo potranno essere alloggiati strutture amovibili precostruite a cura e spese del Concessionario, previo progetto da sottoporre all'approvazione della Amministrazione, con funzioni di Biglietteria/ Bookshop;

3) Area archeologica Monte Jato - San Cipirello

Per l'effettuazione dei servizi saranno posti a disposizione del concessionario i seguenti spazi:

- il locale per la biglietteria e bookshop è posto al piano terra con accesso diretto dall'esterno e comunicazione interna con l'Antiquarium (come da scheda allegata e verbale redatto in data 31/08/2016). Qui secondo le indicazioni del Direttore operativo potranno essere alloggiati strutture amovibili precostruite a cura e spese del Concessionario, previo progetto da sottoporre all'approvazione della Amministrazione, con funzioni di Biglietteria/ Bookshop;

A nulla valgono, nello svolgimento del contratto, contestazioni riguardanti la mancata conoscenza di alcune o tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sull'esecuzione del servizio. L'Amministrazione, per motivate esigenze connesse al miglioramento del servizio e previo accordo con il concessionario, si riserva la facoltà, durante la vigenza del contratto, di modificare l'ubicazione o di aumentare la dimensione degli spazi assegnati, senza aggiornamento di canone. Il concessionario s'impegna



06 OTT. 20

nel caso a provvedere ai relativi allestimenti sotto l'approvazione e la sorveglianza di Direttori Operativi nominati dall' Amministrazione.

ARTICOLO 5 (Servizio di biglietteria)

La gestione del servizio dovrà avvenire secondo quanto disposto dal bando e dal capitolato. Le modalità di attuazione del servizio dovranno essere rese compatibili, a pena di decadenza dalla concessione, con quelle adottate dall'Amministrazione a livello regionale.

I biglietti di ingresso potranno essere interi, ridotti o gratuiti secondo le disposizioni dell'Amministrazione. I biglietti d'ingresso possono essere unici, cumulativi (per l'ingresso a più strutture dello stesso lotto), integrati (per l'ingresso a manifestazioni ed eventi particolari), da concordare con l'Amministrazione.

L'emissione dei biglietti, anche tramite sistema informatizzato centrale, sarà consentita previo acquisto degli stessi da parte del Concessionario.

Il Concessionario dovrà preventivamente versare all'Amministrazione l'importo del corrispettivo a favore della stessa relativo al numero e tipologia di biglietti che intende emettere. In ogni caso, a garanzia dell'adempimento, il Concessionario dovrà costituire un fondo di deposito di € 200.000,00 (duecentomila/00) presso la Tesoreria della Regione Siciliana secondo le modalità che saranno indicate dall'Amministrazione.

Da tale fondo l'Amministrazione si riserva di attingere per garantire la continuità del servizio e fino ad esaurimento dello stesso fondo. Si precisa che l'insufficienza dello stesso costituisce inadempimento contrattuale suscettibile, pertanto, di risoluzione del contratto di concessione.

Ai fini statistici, dovrà essere possibile qualificare i visitatori per nazionalità o per altre categorie indicate dall' Amministrazione e dovranno essere distribuiti e raccolti modelli statistici di valutazione e customer satisfaction.





Le eventuali anomalie di funzionamento dell'hardware fornito dovranno essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione e dovrà, in ogni caso, essere predisposto dal Concessionario un registro di emergenza dove saranno riportati i dati essenziali della fruizione.

Non sono consentite al Concessionario le attività di prenotazione e prevendita dei biglietti e/o delle visite che restano a cura della Amministrazione.–

Allo stesso spetterà comunque la percentuale di cui all'art. 8 lett.C del bando sui biglietti venduti on-line dall' Amministrazione mediante il sistema centralizzato.

ARTICOLO 6 (Gestione controllo accessi)

Il Concessionario sarà responsabile del controllo degli accessi al sito culturale con il proprio personale. L'Amministrazione si riserva la possibilità di implementare il sistemi di controllo mediante l'installazione di tornelli di cui il Concessionario dovrà curare la gestione e la manutenzione ordinaria.

Il concessionario sarà responsabile del funzionamento del sistema di controllo ed in caso di disfunzioni provvederà comunque ad assicurare il servizio con il suo personale.

ARTICOLO 7 (Pulizia e guardaroba)


La gestione del servizio comprende la pulizia ordinaria e straordinaria degli spazi concessi per la gestione dei servizi e delle adiacenze, ivi comprese le zone di carico e scarico, nonché degli spazi aperti al pubblico e dei beni mobili ivi presenti, da effettuarsi secondo la normativa vigente in materia, al di fuori degli orari di apertura al pubblico. La cadenza del servizio, relativa agli spazi sopra indicati e ai servizi igienici, sarà regolata secondo quanto proposto in offerta. Il servizio comprenderà la dotazione dei materiali di consumo. Il concessionario si obbliga a provvedere alla

raccolta differenziata dei rifiuti derivanti, a qualsiasi titolo, dalle sue attività, al loro trasporto in sacchi ermeticamente chiusi presso gli appositi contenitori dislocati esternamente al sito e comunque alla loro eliminazione, secondo quanto prescritto dalla legislazione vigente. Il concessionario dovrà impegnarsi a programmare le forniture giornaliere con mezzi che potranno accedere esclusivamente dalle ore 7:30 alle ore 8:30 del mattino e comunque compatibilmente con eventuali prescrizioni comunali limitative della circolazione dei veicoli. Il concessionario si impegna a fornire il servizio di guardaroba, in conformità a quanto dichiarato nell'offerta di gara, utilizzando a tal fine gli spazi messi a disposizione dall'Amministrazione, preferibilmente in prossimità degli accessi.

ARTICOLO 8 (Addetti al servizio)

Il concessionario deve avvalersi, nell'ambito delle qualifiche professionali indicate nell'offerta, del personale assunto ed utilizzato presso i siti culturali della Regione Siciliana dai precedenti concessionari nel rispetto delle previsioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali delle singole categorie di lavoratori come riportato dall'art 16 del Bando di gara "*rapporti di lavoro con personale dipendente*".

Il concessionario, preventivamente all'attivazione del servizio, dovrà sottoporre all'approvazione dell' Amministrazione un preciso modello organizzativo, conforme all'offerta prodotta in sede di gara, che descriva le risorse impiegate distinte per competenza e qualifiche, per numero, per responsabilità, per collocazione, per tipologia di rapporto di lavoro. Il concessionario si impegna a segnalare tutte le variazioni del personale utilizzato, dimissionario, nuovo assunto e temporaneo (entro sette giorni dall'avvenuta variazione) e con tutti i dati di identificazione. Inoltre dovrà




10,6 OTT. 20

provvedere ad integrare l'eventuale assenza del personale allo scopo di garantire in qualsiasi momento il servizio e di evitare intralci e carenze. Gli addetti al servizio dovranno essere in regola con tutte le disposizioni di legge che disciplinano l'espletamento delle attività presso un pubblico esercizio. Per il personale a contatto con il pubblico è richiesta la conoscenza di almeno una lingua oltre l'italiano. Detto personale dovrà essere dotato di divise sulle quali sarà riportato il logo della struttura museale e di apposito cartellino identificativo. Ogni smarrimento del suddetto cartellino dovrà essere immediatamente notificato al Responsabile dei Servizi Aggiuntivi della Amministrazione. Il concessionario dovrà indicare, al momento dell'attivazione del servizio, la persona che svolgerà le funzioni di responsabile e la persona che potrà sostituirlo nei periodi di assenza. Il responsabile del concessionario, al quale farà capo tutto il personale, dovrà garantire il buon funzionamento e la regolarità di tutti i servizi nonché assicurare il rispetto del presente contratto per cui dovrà essere sempre facilmente rintracciabile. Tutti gli addetti del concessionario hanno l'obbligo di attenersi alle disposizioni e alle norme di sicurezza individuale e all'utilizzo dei mezzi d'opera. Il concessionario è tenuto ad applicare integralmente nei confronti del personale tutte le norme di legge e quelle contenute nei contratti collettivi di lavoro applicabili alle categorie degli addetti ai servizi di cui alla presente concessione. Il concessionario dovrà curare la buona tenuta ed il costante aggiornamento dei libretti sanitari e dei certificati medici richiesti dalle norme di legge.

ARTICOLO 9 (Condizioni di vendita)

Per la tutela del pubblico interesse il concessionario dovrà esporre, permanentemente e in modo ben visibile nei locali adibiti al servizio,




49

l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio, i prezzi e le tariffe dei prodotti e delle prestazioni, nonché l'eventuale possibilità di vendita in internet dei medesimi prodotti. Il concessionario si obbliga a rilasciare a tutti i clienti gli scontrini, le fatture e comunque tutti i documenti fiscalmente previsti dalla vigente normativa, utilizzando gli strumenti (registratori di cassa, ecc.) e i moduli di legge. L'Amministrazione si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento i prezzi e le tariffe applicate dal concessionario e di verificare presso i clienti se i prezzi e le tariffe applicate corrispondano effettivamente al servizio reso. L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al concessionario l'adozione di adeguate procedure di contabilizzazione informatica o altro, che permettano il controllo sistematico delle ricevute. Il concessionario si impegna a consentire il pagamento, da parte del pubblico, di tutti i servizi della presente concessione anche attraverso carte di credito, bancomat POS o altri sistemi similari.

ARTICOLO 10 (Canoni di concessione)

Il canone fisso annuo di concessione per lotto dovrà essere versato anticipatamente entro il 31 gennaio di ogni anno; per il primo anno l'ammontare del suddetto canone verrà pagato pro-rata in relazione agli effettivi mesi di efficacia; sempre per il primo anno l'ammontare del suddetto canone sarà versato entro 60 giorni dalla stipula del contratto di concessione. Il contenuto economico del presente atto è definito in base alle previsioni contenute nel punto 5 del Bando di gara, richiamato all' art. 16 del Capitolato tecnico e all'offerta economica prodotta in sede di gara dal Concessionario come di seguito indicato:






- Canone annuo a carico del concessionario da corrispondere alla Regione Siciliana Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana pari ad euro 25.000,00 (Euro venticinquemila/00) annui;
- Quota percentuale pari al 9,000% da corrispondere alla Regione Siciliana Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, sul fatturato annuo derivante dai servizi integrati al netto di IVA, conseguito dal concessionario nella gestione dei servizi; detta quota dovrà essere versata in unica soluzione entro tre mesi dalla chiusura dell'anno solare, previa trasmissione del bilancio di esercizio secondo le modalità di cui all'art.14 del capitolato tecnico;
- Quota percentuale pari al 70,500% da corrispondere alla Regione Siciliana Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, sull'acquisto dei biglietti di ingresso dovrà essere versata secondo le modalità di cui all'art.4 punto 4 del capitolato tecnico;
- Quota percentuale pari al 23,000%, da corrispondere alla Regione Siciliana Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, al netto di IVA, di eventuali corrispettivi aggiuntivi per le prestazioni di servizi per manifestazioni o eventi straordinari dovrà essere versata in unica soluzione entro tre mesi dalla chiusura dell'anno solare, previa trasmissione del bilancio di esercizio secondo le modalità di cui all'art.14 del capitolato tecnico.

Art. 11 (Cauzione e fondo di deposito)

A norma dell'art. 75, commi 3 e 7 e dell'art. 113 del d. L.vo n. 163/2006 nonché a norma degli art.li 127 e 128 del D.P.R. n. 207/2010, come recepiti dalla L.R. n. 12/2011, il concessionario costituisce, a garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, la cauzione di € 13.398,69, ridotta



06 OTT. 201

in quanto in possesso dei certificati ISO n. 7827/02/S e n. MOND1257Q1501 e n. 29251/13/S in corso di validità, mediante fidejussione assicurativa n° 1939/96/148302821 del 04/10/2016 che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto ed è allo stesso allegata materialmente.

Si da atto che detta garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile.

Preventivamente all'attivazione dei servizi, il concessionario si impegna altresì a costituire il fondo di deposito di cui al precedente art. 5.

Articolo 12 (Assicurazioni)

Il Concessionario è l'unico responsabile di tutti i danni causati o subiti nell'esercizio delle sue attività e assumerà in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tener indenne la Amministrazione anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da parte di persone o cose in dipendenza della prestazione oggetto del presente atto.

A tal fine il Concessionario si impegna a stipulare per l'intera durata del contratto apposita polizza assicurativa R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) per un massimale da € 200.000,00 ad € 500.000,00 a copertura di eventuali danni a persone, compreso il personale dell'Amministrazione, animali e cose, preventivamente approvata dal Dirigente responsabile dell'esecuzione.

Il concessionario e i suoi assicuratori rinunciano fin d'ora ad ogni ricorso o azione di rivalsa nei confronti della Amministrazione e dei suoi dipendenti.

Articolo 13 (consegna, attivazione e durata della concessione)

La consegna degli spazi è fissata entro dieci giorni dalla stipula del presente contratto; il concessionario si impegna ad attivare i servizi



indicati nella scheda allegata al bando attivabili (A) entro trenta giorni dalla consegna nonché ad attivare i servizi indicati in detta scheda attivabili a medio termine (B) o a lungo termine (C) entro i termini che saranno concordati tra il concessionario ed i Responsabili dell'esecuzione dell'Amministrazione entro trenta giorni dalla consegna, al fine di non incorrere nell'applicazione della penale di cui all'art. 16.; l'eventuale ritardo dell'attivazione dei servizi eccedente il 60° giorno dalla consegna e dai diversi termini che saranno concordati, comporterà la decadenza della concessione a termini dell'art. 18.


Della consegna sarà redatto verbale ai sensi e con le modalità dell'art. 304 del D.P.R. 207/2010.

La concessione ha durata quadriennale decorrente dalla data del verbale di consegna degli spazi relativi alla concessione medesima. L'eventuale ripetizione di servizi analoghi, come prevista nell'art. 7 del bando, sarà affidata mediante la procedura prevista dall'art 57, comma 5, lett. b) del D.Lvo163/2006.

Articolo 14 (Concessione in uso temporaneo a terzi)

Per effetto dell'art. 106 del D.Lgs n.42 del 22/01/2004 e s.m.i. si attesta alla competenza dell'Amministrazione il rilascio dell'autorizzazione a terzi che richiedono la concessione in uso temporaneo dei siti o parti di essi, oggetto del presente contratto, per eventi e manifestazioni compatibili con il carattere storico-artistico dei siti medesimi, tenendo conto dell'eventuale programmazione di eventi a cura del Concessionario approvato dall'Amministrazione.

Il provvedimento di autorizzazione a terzi dell'uso temporaneo dei siti con le relative prescrizioni sarà comunicato contestualmente al Concessionario.



Articolo 15 (Responsabili e referenti)

Per l'Amministrazione responsabile dell'esecuzione del contratto di concessione sono i Dirigenti responsabili dei Servizi che gestiscono i siti culturali di cui al lotto Pa1 che designeranno un referente per i servizi al pubblico.

Per il Concessionario il Responsabile generale dei servizi ed il suo sostituto (interfaccia con l'Amministrazione) devono essere nominati e comunicati all'Amministrazione entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto.


Art. 16 (Inadempienze e penali)

Il Concessionario, in caso di inadempienza nel compimento delle prestazioni oggetto di obbligazione contrattuale, nonché delle disposizioni in seguito impartite dalla Amministrazione è tenuto a sottostare a penali pecuniarie. Quando l'inadempienza non rappresenti un caso grave tale da prevedere la risoluzione *de iure* del contratto, si applicano le seguenti penalità:

€ 100,00 per ogni giorno lavorativo supplementare di ritardo in caso di mancato rispetto, per cause estranee alla Amministrazione, dei tempi garantiti per l'attivazione da parte del Concessionario, di ciascuno dei servizi previsti dal presente contratto, a decorrere dal 31° giorno dalla consegna dei locali, fatti salvi i diversi termini di cui all'art. 13;

€ 50,00 per ogni infrazione contestata dalla Amministrazione competente in caso di infrazione rilevata dalla stessa, anche se compiuta da una sola persona, relativa al rispetto degli oneri ed obblighi gravanti sul personale;

€ 100,00 per ogni giorno di ritardo in caso di ritardato versamento dei canoni;





Nessun indennizzo, a nessun titolo, verrà riconosciuto dalla Amministrazione al Concessionario in caso di scioperi o analoghe manifestazioni poste in essere dai dipendenti della medesima Amministrazione.


Articolo 17 (Cessazione)

Alla scadenza o cessazione della concessione il Concessionario dovrà lasciare gli arredi di proprietà dell' Amministrazione in condizioni ottimali. Il Concessionario potrà liberamente disporre degli allestimenti, di tutte le attrezzature e di tutti i supporti utilizzati nella conduzione dell'attività di cui al presente atto, senza alcun obbligo per l'Amministrazione di riscattarli o corrispondere indennizzi, rimborsi o compensi a qualunque titolo. Per le giacenze di magazzino riguardanti l'intera produzione editoriale, la Amministrazione può esercitare, entro trenta giorni dalla cessazione, totale o parziale facoltà di opzione per l'acquisto al prezzo concordato o determinato da un terzo, da nominarsi ai sensi dell'art.1473 del codice civile, tenendo conto del prezzo di fattura e del costo di produzione. Per la produzione oggettistica recante il logo o contrassegno del museo/siti e costituenti giacenze di magazzino, possono essere regolate, con apposito accordo tra il concessionario uscente e il nuovo aggiudicatario, le modalità per l'acquisizione e la consegna dei prodotti già realizzati.

Articolo 18 (Decadenza)

Comportano la decadenza dalla concessione per colpa del concessionario, previo accertamento della Amministrazione e contestazione da parte della medesima;

- la mancata attivazione del servizio entro i termini stabiliti nel presente contratto di concessione ed i termini concordati come da art. 13 senza giustificato motivo;




- il mancato pagamento di un'annualità del canone fisso di concessione o di una rata semestrale dei canoni percentuali, qualora siano inutilmente decorsi trenta giorni dal termine di scadenza;
- il mancato rispetto del piano promozionale indicato nell'offerta;
- le ripetute violazioni delle modalità di svolgimento dei servizi;
- la grave violazione degli obblighi di conservazione e tenuta dei libri contabili, nonché la mancata rendicontazione per due semestri consecutivi;
- la dichiarazione di insolvenza, la messa in liquidazione, la cessazione di attività del concessionario;
- l'inadempimento da parte del concessionario degli obblighi assicurativi anche a favore di terzi nonché quelli relativi al pagamento delle spettanze dei lavoratori e dei contributi previdenziali e assistenziali a loro favore;
- l' inadempimento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse relative alle attività di gestione dei servizi affidati.

La decadenza comporterà, in ogni caso, l'incameramento, di diritto, della cauzione.

Non spetterà al concessionario, in caso di decadenza dalla concessione, alcun indennizzo, per nessun titolo, neppure sotto il profilo di rimborso spese.

In tutti i casi di decadenza per colpa del concessionario, esso ha l'obbligo di effettuare il pagamento di quanto dovuto fino a quel momento ed è tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'inadempimento, causa della decadenza, fra cui il rimborso dei maggiori costi derivanti all'Amministrazione dalla stipula di una nuova concessione o, comunque,



Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs and is too light to transcribe accurately.



X

dalla necessità di provvedere in altro modo alle prestazioni oggetto della concessione medesima.

In caso di inadempimento totale o parziale degli obblighi assunti con la presente concessione, la Direzione Regionale comunicherà per iscritto al concessionario le inadempienze riscontrate, ingiungendogli di adeguarsi con immediatezza alle prescrizioni impartite per la corretta esecuzione delle prestazioni. Il concessionario potrà esporre le proprie ragioni o eliminare le cause di decadenza entro i 20 (venti) giorni successivi alla contestazione. Trascorso inutilmente tale termine sarà dichiarata la decadenza.

ARTICOLO 19 (tracciabilità dei flussi finanziari)

A pena di nullità del presente contratto, il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e si impegna espressamente a inserire nei contratti con eventuali subcontraenti, ai sensi dell'art. 3, comma 9 della stessa legge, apposita clausola per l'assunzione di analoghi obblighi.

ARTICOLO 20 (Condizioni generali di contratto)

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, le parti approvano espressamente patti e condizioni di cui ai seguenti articoli del capitolato speciale allegato al bando di gara:

ART. 1 - Sedi ed orari di servizio

ART. 2 - Loghi

ART. 3 – Contenuto minimo dei servizi

ART. 6 – Rapporti con l'Amministrazione

ART. 11 – Sicurezza

ART. 12 – Reclami e suggerimenti

ART. 14 – Vigilanza sulla gestione e controllo di qualità



ART.15 – Obblighi ed oneri del Concessionario

nonché i seguenti articoli del bando di gara

ART. 14 – Equilibrio economico finanziario e Recesso

ART. 15 – Variazioni nell'ambito del quinto d'obbligo

In caso di eventuali discordanze tra le norme del capitolato ed il bando di gara, prevale quest'ultimo in quanto *lex specialis*

Articolo 21 (Foro Competente)

Per ogni controversia non risolta in via stragiudiziale sarà competente il Foro di Palermo. E' in ogni caso escluso l'arbitrato.

Articolo 22 (rinvio)

Per quanto non previsto dal presente atto, le parti richiamano la normativa vigente per quanto applicabile.

Il presente contratto di concessione, redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D.L.vo n. 163/2006, è composto da n. 20 fogli con 20 pagine, oltre gli allegati, ed è stato letto da me Ufficiale Rogante ai comparenti che dichiarano di approvarlo e di sottoscriverlo insieme a me con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.L.vo n. 82/2005 previo avvenuto accertamento della validità e conformità del certificato di firma digitale al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f) del D. L.vo n. 82/2005

Il Dirigente Generale


Dott. Gaetano Pennino



Il Consigliere Delegato della Società Cooperativa Culture

Dott.ssa Maria Letizia Casuccio




L'Ufficiale Rogante

Arch. Susanna Curseri

